

CLIX.

TORNATA DI SABATO 5 GIUGNO 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Dichiarazione sul processo verbale:	
BAISTROCCHI	6334
Congedi	6334
Domande di autorizzazione a procedere (Annunzio)	6334
Disegni di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):	
Ordinamento della Regia marina	6334
Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina	6358
Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina	6381
RUSSO GIOACCHINO	6346
CIANO, <i>ministro</i>	6346-7-55-6-8-71-78
BARBIERI, <i>relatore</i>	6334-6-47-58
ARRIVABENE GIBERTO, <i>relatore</i>	6369-71-78
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri enti	6382
Votazione segreta (<i>Risultato</i>):	
Ordinamento della Regia marina	6382
Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina	6382
Ordinamento della Amministrazione centrale della Regia marina	6383
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato	6383
Modificazioni alla circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza	6383

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per causa del servizio militare	6383
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di commissariato, si appongono aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	6383
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria, contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori	6383
Proroga dei lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	6384
CIANO, <i>ministro</i>	6385
SANDRINI	6385

La seduta comincia alle 16.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gray a leggere il processo verbale, in sostituzione dell'onorevole segretario assente.

GRAY, *facente funzione da segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

BAISTROCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI. Il sottosegretario di Stato ammiraglio Sirianni ieri espresse la speranza che l'onorevole Baistrocchi si fosse convinto della necessità di concedere al ministro della marina la facoltà di modificare il parere della Commissione suprema di avanzamento.

Io tengo a chiarire il mio pensiero, riaffermando quanto dissi nel mio discorso di ieri, senza entrare in merito se questa facoltà concessa al ministro della marina fosse o pur no opportuna.

Facevo solamente rilevare la contraddizione esistente nella duplice funzione del ministro unico per la guerra e per la marina: aggiunti che i due ministri avrebbero dovuto mettersi d'accordo.

Null'altro ho da aggiungere, e formulo l'augurio di un sempre più intimo coordinamento tra le funzioni delle tre Amministrazioni militari, specie nei riguardi di leggi il cui valore è tutto relativo alla loro scrupolosa applicazione, e ce ne affida l'alto senno del Ministro unico.

PRESIDENTE. Di questi chiarimenti sarà tenuto conto nel processo verbale di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale testè letto si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Gianturco, di giorni 1; Mazzini, di 1; Cavalieri, di 1; Gnocchi, di 1; Cucco, di 1; Bagnasco, di 1; Macarini Carmignani, di 1; Pivano, di 1; Pala, di 1; Restivo, di 1; Donegani, di 2; Torrusio, di 1; Maggi, di 1; per motivi di salute gli onorevoli: Spinelli Domenico, di giorni 2; Lo Monte, di 1; Imberti, di 1; Baragiola, di 1; Sansone, di 1; per ufficio pubblico gli onorevoli: Gorini, di giorni 1; Antonelli, di 1; Peglioni, di 1; Salerno, di 1; Manaresi, di 1; Guglielmi, di 1; Gasparotto, di 1; Serpieri, di 1; De Capitani d'Arzago, di 1; Bifani, di 1; Miari, di 1; Benni, di 1; Olmo, di 1.

(Sono concessi).

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Cavina per il reato di cui all'articolo 373 del Codice penale ultima parte;

contro il deputato Forni Roberto per il reato di diffamazione e di ingiurie.

Saranno inviate alla Giunta permanente.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:
Ordinamento della Regia Marina - Avanzamento dei corpi militari della Regia Marina - Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione dei disegni di legge: Ordinamento della Regia Marina - Avanzamento dei corpi militari della Regia Marina - Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina.

L'onorevole ministro della marina è rappresentato dall'onorevole ministro delle comunicazioni.

Chiedo al relatore se gli emendamenti della Commissione siano stati concordati con l'onorevole ministro.

BARBIERI, *relatore*. Sono stati concordati.

PRESIDENTE. Ricordo che ieri è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli. Procediamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento della Regia Marina » nel testo della Commissione.

CAPO I.

SERVIZI E COMANDI DELLA REGIA MARINA.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alla Regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal Ministero della marina;

- a) servizio navale nelle acque nazionali, nelle acque coloniali e all'estero;
- b) servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale e nel territorio coloniale;
- c) servizi centrali;
- d) servizi speciali;
- e) Istituti e scuole della Regia marina.

Il Ministero delle colonie concorre alle spese per il servizio navale e dipartimentale nelle colonie.

(È approvato).

Art. 2.

SERVIZIO NAVALE.

Il servizio navale comprende;

- a) le forze navali armate;
- b) le forze navali mobilitabili;
- c) i gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata;
- d) il naviglio ausiliario e sussidiario.

(È approvato).

Art. 3.

Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali. Esse sono riunite in una armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonchè le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i comandi navali all'estero e nelle Colonie.

(È approvato).

Art. 4.

Le forze navali mobilitabili sono costituite da tutte le navi non armate. Su ciascuna di tali navi è mantenuto un nucleo di personale per la manutenzione. Le forze navali mobilitabili dipendono dai Comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Le siluranti e i sommergibili non armati sono uniti in gruppi con nuclei di personale per la manutenzione o per poterli armare per brevi esercitazioni o aggregati a gruppi di siluranti e sommergibili armati. Essi dipendono disciplinarmente dai Comandi militari marittimi presso cui sono dislocati, ma organicamente dai Comandi di divisione siluranti e di sommergibili cui appartengono.

(È approvato).

Art. 5.

I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.

(È approvato).

Art. 6.

Il naviglio ausiliario e sussidiario è assegnato, secondo i bisogni logistici, alla

armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio ausiliario e sussidiario è alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.

(È approvato).

Art. 7.

La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario è stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 8.

Le unità cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando sono giudicate dal Comitato ammiragli, su proposta del ministro, non più efficienti per il servizio della flotta.

(È approvato).

Art. 9.

Cessano dall'appartenere alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del ministro della marina, e su parere del Comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.

(È approvato).

Art. 10.

Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del ministro della marina, previo parere del Comitato degli Ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione ed esercizio.

(È approvato).

Art. 11.

SERVIZI DIPARTIMENTALI.

Dipartimenti e Comandi marittimi.

I servizi dipartimentali comprendono:

- i Comandi in capo di dipartimento marittimo;
- i Comandi militari marittimi;
- i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali;
- i Comandi di marina.

I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come è prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.

Dai Comandi militari marittimi dipendono altresì le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad essi affidati.

(È approvato).

Art. 12.

SERVIZI CENTRALI.

I servizi centrali sono quelli relativi:

- 1°) al Gabinetto di Sua Eccellenza il Ministro;
- 2°) all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
- 3°) alle Direzioni generali e centrali;
- 4°) al Comitato degli ammiragli;
- 5°) al Consiglio superiore di marina;
- 6°) al Comitato per i progetti delle navi;
- 7°) all'Ufficio d'istruzione nautica;
- 8°) al tribunale supremo militare;
- 9°) alle navi scuola marinaretti;
- 10°) all'Ufficio del traffico.

Sull'articolo 12 ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

BARBIERI, *relatore*. Ho chiesto la parola semplicemente per proporre che al n. 10 dove è detto « all'Ufficio del traffico », si dica: « all'Ufficio della difesa del traffico ». L'emendamento è concordato col Governo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito questo emendamento concordato fra la Commissione e il Governo.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 12 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

SERVIZI SPECIALI.

Sono servizi speciali:

- 1°) il Comando Superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi;
- 2°) la Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra;
- 3°) gli Uffici tecnici e quelli di vigilanza della Regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali;
- 4°) gli uffici di addetto navale presso le Regie Ambasciate e Legazioni;
- 5°) i Comandi di deposito e distacco del Corpo Reale Equipaggi Marittimi;
- 6°) il Comando di balipedi;
- 7°) il Comando del battaglione San Marco;
- 8°) i servizi che si svolgono presso le Capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della Regia marina;
- 9°) l'Istituto idrografico;
- 10°) i tribunali militari marittimi;
- 11°) i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari;
- 12°) il Comitato talassografico.

(È approvato).

Art. 14.

Gli Istituti e Scuole della Regia marina comprendono:

A) Per gli ufficiali:

- 1°) l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);
- 2°) l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina;
- 3°) la Regia Accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del Genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del Genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del Corpo del Genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

B) Per il personale del C. R. E. M.

- 4°) Le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento

per sottufficiali delle varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi, corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

C) *Per il personale militare:*

5º) gli Istituti nautici.

L'ordinamento di ciascun istituto o scuola è stabilito per decreto Reale o ministeriale.

Tutti gli istituti e scuole ad eccezione degli istituti nautici sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali ed il personale del Corpo Reale Equipaggi Marittimi occorrente per tutti i servizi e comandi sopra indicati sono stabiliti da apposite tabelle compilate dall'ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina.

Le attribuzioni dei vari corpi della Regia marina e le tabelle organiche sono indicate nel capo seguente.

(È approvato).

CAPO II.

ORDINAMENTO DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Disposizioni generali.

Art. 16.

A) *Per gli ufficiali:*

a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di Vascello);

b) il Corpo del Genio Navale (ufficiali Genio navale);

c) il Corpo per le Armi navali (ufficiali armi navali);

d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli « ufficiali medici » e gli « ufficiali chimici farmacisti »;

e) il Corpo di Commissariato militare marittimo;

f) il Corpo delle Capitanerie di porto;

g) gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, divisi nelle seguenti categorie:

nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del Genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale.

B) *Per i sottufficiali, graduati e comuni:*

Il Corpo Reale Equipaggi Marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del Genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicisti, trombettieri e servizi portuali.

(È approvato).

Art. 17.

Il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine viene fuso col Corpo del Genio navale con le norme in seguito indicate.

(È approvato).

Art. 18.

È istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali di cui al precedente articolo 17 che non passeranno nel Corpo del Genio navale.

(È approvato).

Art. 19.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i Corpi militari della Regia marina sono stabilite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Si dia lettura delle tabelle annesse.
GRECO, segretario, legge:

Denominazione gerarchica e corrispondenza di gradi deg

DENOMINAZIONE GERARCHICA	Corpo di Stato Maggiore	Corpo del Genio navale	Corpo per le armi navali	Ruolo transitorio di macchinisti di servizio permanente
Ufficiali Ammiragli e Ufficiali Generali	Grande Ammiraglio	—	—	—
	Ammiraglio d'Armata	—	—	—
	Ammiraglio di Squadra	Generale Ispettore	Generale Ispettore	—
	Ammiraglio di Divisione	Tenente Generale	Tenente Generale	—
	Contrammiraglio	Maggiore Generale	Maggiore Generale	—
Ufficiali Superiori.	Capitano di Vascello	Colonnello	Colonnello	—
	Capitano di Fregata	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	—
	Capitano di Corvetta	Maggiore	Maggiore	Maggiore
Ufficiali Inferiori.	Tenente ^(a) di Vascello	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)
	Sotto Tenente di Vascello	Tenente	Tenente	Tenente
	Guardiamarina	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente
	Uffie. subalterni			

(a) In determinate condizioni di anzianità il Tenente di Vascello assume la denominazione di 1° Tenente di Vascello.

(b) In determinate condizioni di anzianità il Capitano assume la denominazione di 1° Capitano.

(c) Il Tenente Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha l'incarico e il titolo di Ispettore delle Capitanerie di porto.

TABELLA A.

Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina e del R. Esercito.

Corpo degli Ufficiali per D. M. in congedo	Corpo sanitario M. M.		Corpo di commissariato militare marittimo	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo degli Ufficiali del C. R. E. marittimi	Corrispondenza coi gradi del R. Esercito
	Medici	Chimici farmacisti				
—	—	—	—	—	—	Maresciallo d'Italia
—	—	—	—	—	—	Generale d'Armata
Generale Ispettore	—	—	—	—	—	Generale di Corpo d'Armata
Tenente Generale	Tenente Generale	—	Tenente Generale	Tenente Generale ^(c)	—	Generale di Div. e Tenente Gen. RR. CC. Art., Med. e Comm.
Maggiore Generale	Maggiore Generale	—	Maggiore Generale	Maggiore Generale	—	Generale di brig. e Maggiore Gen. RR. CC., Art., Med. e Comm.
Colonnello	Colonnello	—	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello
Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	—	Tenente Colonnello
Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	—	Maggiore
Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano	Capitano
Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente
Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente

N. B. — Per il Corpo di Stato Maggiore e per i Corpi del Genio Navale e delle Armi Navali esiste il grado di Aspirante. Esso corrisponde al grado di maresciallo maggiore dei RR. CC. con precedenza sul maresciallo maggiore del R. Esercito, della R. Aeronautica e sui capi di 1 classe del C. R. E. marittimi.

Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati della Regia marina con quelli del Regio Esercito.

DENOMINAZIONE GENERICA	GRADI	Marinai	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Radio- telegrafisti	Aiutanti	Meco
Sottufficiali . . .	Capo di 1 ^a cl.	Nocchiere di 1 ^a classe	Capo timoniere di 1 ^a cl.	Capo cannoniere di 1 ^a cl.	Capo torpediniere di 1 ^a cl.	Capo radiotel. di 1 ^a classe	Aiutante di 1 ^a classe	Capo mecca
	Capo di 2 ^a cl.	Nocchiere di 2 ^a classe	Capo timoniere di 2 ^a cl.	Capo cannoniere di 2 ^a cl.	Capo torpediniere di 2 ^a cl.	Capo radiotel. di 2 ^a classe	Aiutante di 2 ^a classe	Capo mecca
	Capo di 3 ^a cl.	Nocchiere di 3 ^a classe	Capo timoniere di 3 ^a cl.	Capo cannoniere di 3 ^a cl.	Capo torpediniere di 3 ^a cl.	Capo radiotel. di 3 ^a classe	Aiutante di 3 ^a classe	Capo mecca
	Secondo capo anziano	Secondo nocch. anziano	Secondo capo tim. anziano	Secondo capo cannon. anziano	Secondo capo torpedin. anziano	Secondo capo radiotelegrafista anziano	Secondo aiutante anziano	Secondo mecca anziano
	Secondo capo	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo capo radiotelegrafista	—	Secondo mecca
Sottocapi	Sottocapi	Sottonocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sottocapo radiotelegrafista	—	Sottocapo mecca
Comuni	Comune 1 ^a cl.	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere	Torpediniere	Radiotelegrafista	—	All. mecca del 2 ^o
	Comune 2 ^a cl.	Marinaio Allievo marin. Allievo nocch.	Allievo timoniere	Allievo specialista cannoniere	Allievo specialista torpediniere	Allievo radiotelegrafista	—	All. mecca del 1 ^o
	Comune 3 ^a cl.	Mozzo	—	—	—	—	—	—

**Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati
della Regia marina con quelli del Regio Esercito.**

DENOMINAZIONE GENERICA	GRADI	Semaforisti	Infermieri	Musicanti e trombettieri	Furieri	Assistenti Genio Navale	Categoria in via di eliminazione fuochisti	Personal gregato R. E. i di elimi ne, assi Genio m
Sottufficiali . . .	Capo di 1 ^a cl.	Capo semaforista di 1 ^a cl.	Capo infermiere di 1 ^a cl.	Capo musicante di 1 ^a cl.	Capo furiere di 1 ^a classe	Capo assist. G. N. di 1 ^a cl.	Capo fuochista di 1 ^a classe	Assistenti di 1 ^a classe
	Capo di 2 ^a cl.	Capo semaforista di 2 ^a cl.	Capo infermiere di 2 ^a cl.	Capo musicante di 2 ^a cl.	Capo furiere di 2 ^a classe	Capo assist. G. N. di 2 ^a cl.	Capo fuochista di 2 ^a classe	Assistenti di 2 ^a classe
	Capo di 3 ^a cl.	Capo semaforista di 3 ^a cl.	Capo infermiere di 3 ^a cl.	Capo musicante di 3 ^a cl.	Capo furiere di 3 ^a classe	Capo assist. G. N. di 3 ^a cl.	—	—
	Secondo capo anziano	Secondo capo semafor. anziano	Secondo capo inferm. anziano	Secondo capo music. anziano o trombettiere anz.	Secondo capo furiere anz.	Secondo capo assistente G. N. anziano	—	—
	Secondo capo	Secondo capo semaforista	Secondo capo infermiere	Secondo capo musicante o secondo capo trombettiere	Secondo capo furiere	Secondo capo assistente G. Navale	—	—
Sottocapi	Sottocapi	Sottocapo semaforista	Sottocapo infermiere	Sottocapo musicante o sottocapo tromb.	Sottocapo furiere	Sottocapo assistente Genio Navale	—	—
Comuni	Comune 1 ^a cl.	Semaforista	Infermiere	Musicante o trombettiere	Furiere	Assistente G. Navale	—	—
	Comune 2 ^a cl.	Allievo semaforista	Allievo infermiere	Allievo musicante o allievo trombett.	Allievo furiere	Allievo assist. Genio Navale	—	—
	Comune 3 ^a cl.	—	—	—	—	—	—	—

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 19 con le tabelle di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 20.

La tabella C annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per gli ufficiali di ciascun Corpo militare della Regia marina.

Si dia lettura della tabella annessa.

GRECO, segretario, legge:

TABELLA C.

Quadri organici dei Corpi militari della Regia marina.

CORPO DI STATO MAGGIORE.		Numero organico
Ammiragli di armata		4
Ammiragli di squadra		4
Ammiragli di Divisione		12
Contrammiragli		6
Capitani di vascello		60
Capitani di fregata		132
Capitani di corvetta		132
Tenenti di vascello		440
Sottotenenti di vascello	}	280
Guardiamarina		
		1070
CORPO DEL GENIO NAVALE.		Numero organico
Generale ispettore del Corpo del Genio navale		1
Tenenti generali del Corpo del Genio navale		2
Maggiori generali del Corpo del Genio navale		2
Colonnelli del Corpo del Genio navale.		12
Tenenti colonnelli del Corpo del Genio navale		45
Maggiori del Corpo del Genio navale		45
Capitani del Corpo del Genio navale		140
Tenenti e sottotenenti del Corpo del Genio navale		85
		332
CORPO PER LE ARMI NAVALI.		Numero organico
Generale ispettore del Corpo per le armi navali	}	
Tenente generale del Corpo per le armi navali		2
Maggior generale del Corpo per le armi navali		
Colonnelli del Corpo per le armi navali		6
Tenenti colonnelli del Corpo per le armi navali		13
Maggiori del Corpo per le armi navali		13
Capitani del Corpo per le armi navali		45
Tenenti e sottotenenti del Corpo per le armi navali		25
		104

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

UFFICIALI MEDICI.

	Numero organico
Tenente generale medico	1
Maggior generale medico	1
Colonnelli medici	7
Tenenti colonnelli medici	30
Maggiori medici	36
Capitani medici	85
Tenenti medici	30
	<hr/>
	190
	<hr/> <hr/>

UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

	Numero organico
Tenente colonnello chimico farmacista	1
Maggiori chimici farmacisti	2
Capitani chimici farmacisti	5
Tenenti chimici farmacisti	3
	<hr/>
	11
	<hr/> <hr/>

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

	Numero organico
Tenente generale commissario	1
Maggior generale commissario	1
Colonnelli commissari	7
Tenenti colonnelli commissari	30
Maggiori commissari	36
Capitani commissari	105
Tenenti commissari	40
Sottotenenti commissari	}
	<hr/>
	220
	<hr/> <hr/>

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

	Numero organico
Tenente generale di porto	1
Maggiore generale di porto	1
Colonnelli di porto	12
Tenenti colonnelli di porto	42
Maggiori di porto	52
Capitani di porto	140
Tenenti di porto	}
Sottotenenti di porto	} 71
	<hr/>
	319
	<hr/> <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

UFFICIALI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI.

	Numero organico
Capitani	180
Subalterni	260
	<hr/> 440 <hr/>
I predetti ufficiali sono ripartiti nelle varie categorie come segue:	
Marinai	25
Timonieri	40
Cannonieri	70
Torpedinieri	50
Radiotelegrafisti	18
Aiutanti	5
Meccanici	150
Assistenti Genio navale	2
Operai	8
Semaforisti	24
Infermieri	10
Furieri	37
Direttore Corpo musicale	1
	<hr/> 440 <hr/>

Le eventuali successive varianti da apportare alla precedente ripartizione in relazione alle necessità di servizio, saranno stabilite con decreto del ministro della marina, fermo restando il numero totale sopraindicato. Ugualmente con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per raggiungere la ripartizione suddetta e le eventuali successive varianti.

L'aumento di 5 capitani sarà effettuato nel triennio 1° luglio 1926-1° luglio 1929, con determinazione ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 20 con la tabella di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 21.

I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Sono collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa Militare di Sua Maestà ed alle Case Militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato ed il segretario generale. Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questo comma non dovrà in nessun caso essere maggiore di due;

c) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri rimborseranno a quello della marina tutte le competenze di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali;

d) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado, che il Ministero della marina destinerà all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Le competenze di questi ufficiali saranno poste a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della marina per l'istruzione nautica;

e) gli addetti navali;

f) gli ufficiali che prestano servizio presso la Regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei.

g) gli ufficiali osservatori industriali se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla Commissione Suprema di difesa;

h) gli ufficiali delle Capitanerie di porto destinati a prestar servizio al Consorzio autonomo del porto di Genova e al Provveditorato al porto di Venezia, come è previsto dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 7 febbraio 1926, n. 222.

(È approvato).

Art. 22.

Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche allegate alla presente legge e sono collocati fuori quadro dei corrispondenti corpi gli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra riassunti in servizio.

Il loro numero è stabilito dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Art. 23.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Il ministro della marina ha facoltà di trattenere in servizio temporaneo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, guardiamarina di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.

Il numero dei guardiamarina di complemento di cui al comma precedente sarà di quaranta, oltre quelli che potranno essere trattenuti nelle stesse condizioni per le vacanze eventualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 24.

Il grado di ammiraglio è abolito. Gli attuali ammiragli conserveranno *ad personam* tale grado.

(È approvato).

Art. 25.

Il grado di Grande Ammiraglio, che può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra, non è compreso nelle tabelle orga-

niche ed è considerato fuori dei quadri di classificazione, ai termini dell'articolo 179 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

(È approvato)

CAPO III.

FUNZIONI SPETTANTI AI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 26.

Spetta al Corpo di Stato Maggiore:

a) coprire la carica di Capo di Stato Maggiore della marina e di sottocapo di Stato Maggiore della marina;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

d) comandare le forze navali comunque costituite;

e) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del Corpo Reale Equipaggi Marittimi; comandare, dirigere gli arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro; comandare e dirigere gli Istituti e le scuole della Regia marina;

f) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N. ed amministrare il relativo materiale;

g) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica;

A questo comma è stato presentato dagli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi il seguente emendamento: « *Alla lettera g, dopo le parole: servizi elettrici, aggiungere: «eccettuati quelli per la propulsione delle navi».* »

Tale emendamento è accettato dal ministro. Lo pongo a partito.

(È approvato).

h) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale;

i) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale;

l) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

m) concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate alla industria privata e ai relativi collaudi;

n) presiedere il Comitato degli Ammiragli e farne parte; presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte;

o) far parte del Comitato per i progetti delle navi;

p) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

r) adempiere gli incarichi di aiutante di campo Generale e aiutante di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi;

s) adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Propongo che in fine di questo articolo sia aggiunto il seguente:

t) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo 26 con i due emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 27.

Spetta al Corpo del Genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;

b) costruire e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio e per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari;

e) dirigere ed amministrare i lavori degli Arsenalì e Stabilimenti della Regia

marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine.

f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina;

h) presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi;

i) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

l) dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro;

m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti;

n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina.

A quest'articolo gli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b, dopo la parola: costruire, aggiungere: provvedere e in fine aggiungere: costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi.

Alla lettera d, in fine aggiungere: compresi gli impianti elettrici per la propulsione.

Alla lettera l, dopo la parola: dirigere, aggiungere: e amministrare.

Aggiungere la seguente lettera:

o) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Ella accetta, onorevole ministro, questi emendamenti?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Li accetto, tranne quello alla lettera l, poichè l'amministrazione di tutti gli arsenali è compresa nella direzione; quindi la specificazione dell'emendamento è superflua.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, Ella insiste nel suo emendamento alla lettera l?

RUSSO GIOACCHINO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, a partito gli altri emendamenti degli onorevoli Russo e Baistrocchi, accettati dall'onorevole ministro delle comunicazioni.

(Sono approvati).

Pongo a partito l'intero articolo 27, con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

Art. 28.

Spetta al Corpo per le armi navali:

a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a);

e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico e radiotecnico;

f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina;

h) far parte del Comitato per progetti delle navi;

i) presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte;

l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui al comma a);

m) provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale.

A quest'articolo gli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Alla lettera a, in fine aggiungere: eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi.

Alla lettera e, dopo le parole: materiale elettrico, aggiungere: di propria competenza e al materiale...

Aggiungere in fine la seguente lettera:

n) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica ».

La Commissione accetta questi emendamenti ?

BARBIERI, relatore. Li accetta.

PRESIDENTE. Ella, onorevole ministro?

CIANO, ministro della comunicazioni. Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito gli emendamenti degli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi di cui ho dato testè lettura.

(Sono approvati).

Pongo a partito l'intero articolo 28, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 29.

Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina:

a) imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori;

b) disimpegnare presso le direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine;

c) prestare servizio presso i depositi di combustibile.

(È approvato).

Art. 30.

Spetta al Corpo sanitario militare marittimo:

A) Agli ufficiali medici:

a) il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;

d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;

e) mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;

f) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina.

B) Agli ufficiali chimici farmacisti:

Il servizio farmaceutico.

(È approvato).

Art. 31.

Spetta al Corpo di commissariato militare marittimo:

a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la Regia marina, del vestiario dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, dei materiali di consumo e casermaggio, delle dotazioni per mense, nonché dei tessuti e delle tele di qualunque genere;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) amministrare il fondo scorta per le Regie navi e per gli enti a terra; sovrintendere alla gestione della Cassa dei Comandi militari marittimi, provvedere alla tenuta delle scritture relative;

d) imbarcare sulle Regie navi ed avere destinazione presso i Comandi, gli Istituti, arsenali e stabilimenti della Regia marina per il funzionamento dei servizi logistici ed amministrativi;

e) disimpegnare l'incarico dei capi servizio di segreteria presso enti militari a terra;

f) coadiuvare gli ufficiali di vascello nelle ispezioni generali;

g) eseguire le ispezioni tecnico-amministrative e contabilità dei servizi direttamente gestiti; procedere alla regolamentazione dei servizi stessi, e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo;

h) far parte del Consiglio Superiore di marina;

i) provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamento, o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di commissariato.

(È approvato).

Art. 32.

Spetta al Corpo delle capitanerie di porto:

a) coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;

b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono;

c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovrintendere

all'Istituto della proprietà ed ipoteca navale;

d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;

e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;

f) provvedere alla iscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;

g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;

h) amministrare il Demanio pubblico marittimo;

i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;

l) presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;

m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

n) far parte del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.

(È approvato).

Art. 33.

Il Corpo Reale Equipaggi Marittimi, distinto in categorie come all'articolo 1 della presente legge, è destinato:

A) Ufficiali:

a) coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.

B) *Sottufficiali, sottocapi e comuni:*

1º) ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;

2º) a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, Uffici ed Istituti della Regia marina e presso le Capitaneerie e gli Uffici di porto.

(È approvato).

Art. 34.

Un ufficiale di qualsiasi grado e corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o più corpi contemporaneamente.

(È approvato).

CAPO IV.

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 35.

Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di 6 anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale per tutti i corpi, eccetto che per i corpi del Genio navale e delle armi navali, per i quali la ferma decorrerà dalla promozione a tenente, fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Sarà titolo di preferenza in tutti i corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore.

(È approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un Istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia Accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.

(È approvato).

Art. 37.

Gli ufficiali dei Corpi per il Genio navale e per le armi navali sono reclutati:

a) fra i giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica che non abbiano oltrepassato il 20º anno di età, mediante concorso. I vincitori del concorso seguiranno presso la Regia Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio di matematica della Regia Università (3º e 4º corso della Regia Accademia navale). Essi faranno le campagne di mare prescritte per gli allievi della Regia Accademia navale, e terminato il corso saranno nominati aspiranti e inviati a seguire i corsi delle scuole di ingegneria navale o delle altre scuole di ingegneria del Regno, per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico per gli ufficiali Genio navale, industriale per gli ufficiali per le Armi navali. La ripartizione degli allievi nei corpi sarà fatta a domanda o di autorità.

Dopo il 1º anno della scuola d'ingegneria suddetta saranno nominati, se idonei, sottotenenti. I predetti aspiranti ed ufficiali durante i periodi estivi saranno imbarcati.

Il Ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali;

b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le Armi Navali, che non abbiano oltrepassato il 28º anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia Accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno per completare la loro cultura professionale;

c) gli ufficiali del Corpo delle Armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel Corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianità di grado.

(È approvato).

Art. 38.

Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma

delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni. La classificazione degli idonei è fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parità di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina o nel Regio esercito.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare.

(È approvato).

Art. 39.

Gli ufficiali chimici farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in chimica e farmacia e fra i diplomati secondo l'ordine della puntazione riportata in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, che non abbiano superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

(È approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio o di Istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 27° anno di età.

I prescelti, nominati sottotenenti di Commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

(È approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono reclutati:

per mezzo di pubblico concorso per esami;

fra gli allievi della Regia Accademia navale;

fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

A) Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli Istituti nautici che, oltre al non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) tra i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

È in facoltà del ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

A parità di punti sarà titolo di preferenza nella graduatoria l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anni.

Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di età indicati ai comma a) e b) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra.

I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia Accademia navale i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina a guardiamarina.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneità da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A).

C) I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

Ad essi sarà assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianità nel grado di tenente di vascello.

(È approvato).

Art. 42.

Gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi sono reclutati dai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, secondo le norme vigenti.

(È approvato).

CAPO V.

MILITARI DEL CORPO REALE
EQUIPAGGI MARITTIMI.

Art. 43.

I militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 44.

I quadri organici riportati dalla tabella C saranno raggiunti entro un triennio, con la gradualità stabilita dalla tabella D. È in facoltà del ministro di suddividere entro l'anno finanziario, con notificazione al foglio d'ordini, il numero dei posti di organico previsti in aumento per l'esercizio finanziario.

Si dia lettura della tabella D.

GRECO, segretario, legge:

TABELLA D.

Corpo di Stato Maggiore (Ufficiali di vascello) e Corpo Armi Navali (1).

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo	
					Ufficiali di vascello	Corpo tecnico A. M.
Ammiraglio	1	—	—	—	—	—
Ammiraglio di armata . .	4	4	4	4	4	—
Ammiraglio di squadra . .	4	4	4	4	4	(2) 2
Ammiraglio di divisione .	13	13	13	13	12	
Contrammiraglio	6	7	7	7	6	
Capitano di vascello . . .	54	58	62	66	60	6
Capitano di fregata	125	130	140	145	132	13
Capitano di corvetta	125	130	140	145	132	13
Tenente di vascello	430	450	480	485	440	45
Sottotenente di vascello .	269	280	290	305	280	25
Guardiamarina						
	1,031	1,076	1,156	1,174	1,050	104

(1) Gli organici degli ufficiali di Stato Maggiore e del Corpo Armi Navali sono temporaneamente uniti insieme giusta il disposto dell'articolo 50.

(2) Gli ufficiali generali del Corpo Armi Navali sono complessivamente due: Uno solo di essi può avere il grado 3°.

Segue TABELLA D.

Corpo Sanitario.**a) UFFICIALI MEDICI**

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	6	7	7	7	7
Tenente colonnello.	21	24	28	30	30
Maggiore	45	42	38	36	36
Capitano	80	82	85	85	85
Tenente	29	30	30	30	30
	183	187	190	190	190

b) UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

Tenente colonnello chimico farmacista	1	1	1	1	1
Maggiore chimico farmacista	2	2	2	2	2
Capitano chimico farmacista	5	5	5	5	5
Tenente chimico farmacista	2	3	3	3	3
	10	11	11	11	11

Corpo di Commissariato Militare Marittimo.

Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	7	7	7	7	7
Tenente colonnello.	23	25	28	30	30
Maggiore	41	41	38	36	36
Capitano	105	105	105	105	105
Tenente	39	40	40	40	40
Sottotenente					
	217	220	220	220	220

Segue TABELLA D.

Corpo delle Capitanerie di Porto.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	12	12	12	12	12
Tenente colonnello.	23	29	35	42	42
Maggiore	36	41	46	52	52
Capitano	142	142	140	140	140
Tenente	104	93	84	71	71
Sottotenente					
	319	319	319	319	319

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 44 colla tabella testè letta.

(È approvato).

Art. 45.

Il Corpo del Genio navale sarà ricostituito come segue:

a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonchè i maggiori iscritti nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926 del Corpo del Genio navale e di quello degli ufficiali per la direzione delle macchine saranno confermati o passeranno nel Corpo del Genio navale. La conferma o il passaggio sarà pronunciato da un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina, che prenderà in esame le note caratteristiche e il servizio prestato.

Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto, non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del Genio navale,

o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzieranno a sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come tratti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio, e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del ministro della marina;

b) i maggiori del Genio navale non compresi nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926, i capitani del Genio navale ed i tenenti del Genio navale sono confermati nel Corpo del Genio navale;

c) i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli già in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che già fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianità nel Corpo del Genio navale previo esame delle loro note caratteristiche e del loro servizio. Tale esame sarà eseguito da un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio superiore di marina presidente, dal vice-presidente del Consiglio

superiore di marina e dal sottocapo di Stato maggiore.

I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che così passeranno a far parte del Genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria e dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel Corpo del Genio navale.

I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del Genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

d) i capitani e i tenenti per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale che hanno già frequentato il corso superiore saranno iscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Corpo del Genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria.

e) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che non hanno ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno frequentare; ma dovranno invece seguire con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi saranno temporaneamente iscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina;

f) gli allievi della Regia Accademia navale ramo macchine saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma *a)* dell'articolo 37.

Le modalità dei corsi di cui ai paragrafi *d)*, *e)* ed *f)* saranno stabilite con decreto del ministro della marina d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Bisogna correggere un errore di stampa: al secondo comma della lettera *c)*, dove è detto: «...presso le scuole di ingegneria e dovranno essere, ecc.» bisogna leggere: «...presso le scuole di ingegneria o dovranno essere, ecc.».

PRESIDENTE Sta bene. Pongo a partito l'articolo 45 con la correzione indicata dall'onorevole ministro delle comunicazioni.

(È approvato).

Art. 46.

Gli ufficiali per la direzione delle macchine che hanno compiuto corsi universitari potranno essere esonerati dalle prove o dai corsi previsti nel precedente articolo, a giudizio del ministro della marina.

(È approvato).

Art. 47.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sarà costituito da:

a) i maggiori e capitani per la direzione delle macchine di cui al comma *c)* del precedente articolo 45.

I maggiori per la direzione delle macchine suddetti non potranno avere avanzamento. Essi saranno tratti in servizio, se idonei, fino al limite di età del loro grado.

I capitani per la direzione delle macchine suddetti potranno ottenere solo l'avanzamento a maggiore per anzianità;

b) i capitani per la direzione delle macchine di cui al comma *d)* del precedente articolo 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma *d)* per passare nel Genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare i corsi di cui al comma *d)* del precedente articolo 45 o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento.

e) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine di cui al comma *e)* del precedente articolo 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma *e)* per passare nel Genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine che non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso;

d) i capitani per la direzione delle macchine che all'atto dell'approvazione della presente legge avranno rinunciato o saranno caduti nell'esame per maggiore.

(È approvato).

Art. 48.

Gli ufficiali del Genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'articolo 45 saranno confermati o trasferiti nel Corpo del Genio navale, saranno classificati secondo la loro anzianità di grado, e secondo quanto sarà stabilito con le norme particolari di cui all'articolo 46.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. In fine di questo articolo, per un errore materiale di stampa, è detto: « con le norme particolari di cui all'articolo 46 »; si deve invece leggere « articolo 64 ».

PRESIDENTE. Con questa correzione pongo a partito l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

L'organico del ruolo transitorio sarà determinato annualmente dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

Art. 50.

La tabella *D* prevista dall'articolo 44 per il Corpo del Genio navale e per gli ufficiali del C. R. E. M. della categoria meccanici sarà fissata dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'articolo 45 commi *a*), *b*) e *c*).

(È approvato).

Art. 51.

È data facoltà al ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottotenenti per la direzione macchine di complemento, in ragione media di 15 per ogni anno, per sopperire ai servizi di macchina in sostituzione degli ufficiali che saranno inviati ai corsi presso i Politecnici.

Tale facoltà potrà essere esercitata fino al 1° luglio 1936.

(È approvato).

Art. 52.

L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma *a*) dell'articolo 45, è regolata dal Regio decreto n. 1938, del 15 ottobre 1925, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza.

Gli ufficiali suddetti potranno conseguire la promozione al grado immediatamente superiore liquidando gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La promozione competerà loro quando sarà concessa al pari grado e pari anzianità trasferito o confermato nel Corpo del Genio navale. La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei

quali o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

(È approvato).

Art. 53.

Agli ufficiali del Genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel Corpo del Genio navale, agli ufficiali del Genio navale e per la direzione macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma *a*) dell'articolo 45 e all'articolo 52 saranno applicati i seguenti limiti di età:

Generale Ispettore	65 anni
Tenente Generale	62 »
Maggior Generale	62 »
Colonnello	60 »
Tenente Colonnello	55 »
Maggiore	50 »
Capitani e Tenenti	45 »

(È approvato).

Art. 54.

Agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina si applicano i limiti di età previsti dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica per gli ufficiali per la direzione delle macchine.

(È approvato).

Art. 55.

I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel Corpo del Genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio a mente del comma *b*) dell'articolo 45, quando colpiti dai limiti di età del loro grado, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

L'aspettativa concessa sarà regolata con le norme dell'articolo 52, attribuendo ai predetti ufficiali il limite di età del grado superiore.

(È approvato).

Art. 56.

Per la prima formazione del Corpo delle Armi navali potranno esservi trasferiti:

1°) tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;

2°) gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilirà il ministro della marina, purchè muniti di un brevetto di specializzazione, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente.

Tale norma avrà valore sino al 1° gennaio 1936;

3°) i tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore che ne facciano domanda, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali così trasferiti sarà determinato dal Ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avrà vigore sino al 1° gennaio 1936.

Il trasferimento degli ufficiali indicati ai commi precedenti è subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato Maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta già in quadro di avanzamento nel 1926; e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal sottocapo di Stato Maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello.

Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'articolo 52.

Gli ufficiali di vascello che passeranno a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel Corpo Armi navali conserveranno *ad personam* le denominazioni di grado di ufficiali di vascello.

(È approvato).

Art. 57.

Il Ministero della marina ha facoltà di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di questi ultimi.

Pertanto i quadri organici degli ufficiali di vascello si intenderanno aumentati, nei vari gradi, di tanti posti quanti sono quelli che resteranno scoperti nei gradi corrispon-

denti del ruolo degli ufficiali delle armi navali. Tali posti saranno successivamente diminuiti, man mano che verranno a diminuire i posti scoperti nel ruolo degli ufficiali delle Armi navali.

(È approvato).

Art. 58.

Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di età previsti dalla presente legge all'articolo 53 per il Corpo del Genio navale.

Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del Corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di età degli ufficiali di vascello.

(È approvato).

Art. 59.

Il tenente generale medico del Corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella C allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa contemporaneamente luogo alla promozione nei gradi di generale fino a che non sia assorbita la eccedenza stessa.

(È approvato).

Art. 60.

Nulla è variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno iscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel Corpo del Genio navale. Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.

(È approvato).

Art. 61.

Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente.

Con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello delle comunicazioni, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria «Servizi portuali»; con decreto Reale, su proposta del ministro della marina

di concerto col ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sarà stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Nel secondo capoverso di questo articolo, dopo le parole: « su proposta del ministro della marina di concerto con quello delle comunicazioni » propongo che siano aggiunte le altre: « e delle finanze ».

PRESIDENTE. La Commissione consente?

BARBIERI, *relatore*. Consente.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 61 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro delle comunicazioni.

(È approvato).

Art. 62.

Per gli assistenti del Genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del Genio navale, ai quali rimane altresì esteso il disposto dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

(È approvato).

Art. 63.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Art. 64.

Il ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procediamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina. (880-A)

L'onorevole ministro delle comunicazioni consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(È approvato).

Art. 2.

Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai Capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.

(È approvato).

Art. 3.

I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal ministro della marina, sentito il parere del capo di Stato Maggiore, soltanto a quegli ufficiali che per qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare.

Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal ministro della marina su proposta del ministro delle comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

(È approvato).

Art. 4.

L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta o a scelta comparativa, come è indicato negli articoli seguenti.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovrà essere ispirata ad una progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.

(È approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate alla presente legge, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Si dia lettura delle tabelle annesse, di cui è cenno in quest'articolo.

GRECO, segretario, legge:

TABELLA A.

Ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore.

(UFFICIALI DI VASCELLO)

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALIQUOTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Ammiraglio di Squadra ad Ammiraglio di Armata	—	—	—	—
Da Ammiraglio di Divisione ad Ammiraglio di Squadra	12 mesi	12 mesi	In effettivo Comando di forze navali o di Divisione nel grado di Ammiraglio di Divisione.	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni.
Da Contrammiraglio ad Ammiraglio di Divisione	6 mesi	—	—	Id.
Da Capitano di Vascello a Contrammiraglio . . .	2 anni e 6 mesi	2 anni	Di cui almeno uno in Comando di nave o di flottiglia nel grado di Capitano di Vascello potendo l'altra metà essere effettuata come Capo di Stato Maggiore di Forze Navali.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da Capitano di Fregata a Capitano di Vascello . .	Id.	3 anni	Di cui almeno uno in Comando nel grado di Capitano di Fregata.	Primo quinto del ruolo di anzianità.
Da Capitano di Corvetta a Capitano di Fregata .	Id.		Di cui almeno uno in Comando nel grado di Capitano di Corvetta.	Id.
Da Tenente di Vascello a Capitano di Corvetta . .	4 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in Comando nel grado di Tenente di Vascello.	Per corso.
Da Sottotenente a Tenente di Vascello . . .	3 anni	2 anni	Superare il corso superiore.	Id.
Da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello . .	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	Id.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

TABELLA B.

Ufficiali del Corpo del Genio Navale.

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALiquota di RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente Generale a Generale Ispettore	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni.
Da Maggior Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Id.
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di Colonnello come Direttore delle Costruzioni Navali o Capo Ufficio Tecnico della R. Marina o incarico equipollente . . .	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di Tenente Colonnello come Vice Direttore o Sottodirettore delle Costruzioni Navali in uno dei Regi Arsenali o incarico equipollente.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina.	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	6 anni	Di cui almeno due in direzione macchina e uno in servizio macchina.	Per corso.
Da Tenente a Capitano	3 anni			
Da Sottotenente a Tenente	Dopo conseguita la laurea	—	—	Id.

TABELLA C.

Ufficiali del Corpo Armi Navali.

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALiquOTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente Generale a Generale Ispettore	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni.
Da Maggiore Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Id.
Da Colonnello a Maggiore Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno in qualità di Direttore dei lavori o incarico equipollente	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi in qualità di Vice Direttore in una Direzione di lavori o in qualità di Sottodirettore dei lavori o incarico equipollente.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	—	—	Per corso.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	5 anni	Di cui almeno due anni nel grado di Capitano di cui almeno un anno nel grado di Tenente.	Id.
Da Tenente a Capitano	3 anni			
Da Sottotenente a Tenente	Dopo conseguita la laurea	—	—	Id.

TABELLA D-1.

Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo

(UFFICIALI MEDICI).

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALiquota di RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggiore Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni.
Da Colonnello a Maggiore Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno come Direttore di Ospedale nel grado di Colonnello.	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	id.	—	Di cui almeno 6 mesi come Vice Direttore di Ospedale nel grado di Tenente Colonnello o Sotto Direttore o incarico equipollente.	Primo terzo nel ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	id.	—	—	Id.
Da Capitano a Maggiore .	4 anni	1 anno	—	Per corso.
Da Tenente a Capitano .	3 anni	6 mesi	—	Id.

TABELLA D-2.

Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo

(UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI).

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	ALTRE CONDIZIONI	ALiquota di RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggiore a Tenente Colonnello	2 anni e 6 mesi	—	Tutti quelli in condizioni.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	—	Per corso.
Da Tenente a Capitano.	3 anni	—	Tutti quelli in condizioni.

TABELLA E.

Ufficiali del Corpo di Commissariato Militare Marittimo.

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALiquOTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggiore Generale a Tenente Generale . . .	6 mesi	—	—	Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni.
Da Colonnello a Maggiore Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di Colonnello come Direttore di Commissariato	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di Tenente Colonnello come Vice Direttore di Commissariato o Sottodirettore di Commissariato o Capo Ufficio Amministrativo alla Difesa M. M. di Messina o Capo Ufficio amministrativo della Regia accademia navale o incarico equipollente.	Primo terzo del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	—	—	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	2 anni	—	Per corso.
Da Tenente a Capitano .	3 anni	1 anno	—	Id.
Da Sottotenente a Tenente	1 anno	6 mesi	Superare un corso teorico pratico militare e un tirocinio pratico a bordo.	Id.

TABELLA F.

Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

GRADO	PERIODO minimo di permanenza nel grado	ALTRE CONDIZIONI	ALIQUTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggior Generale a Tenente Generale . .	6 mesi	—	Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni.
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	Di cui uno al Comando di una Direzione Marittima.	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	Di cui uno al Comando di una Direzione Marittima o di un Compartimento Marittimo.	Primo terzo del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	Di cui uno al Comando di un Compartimento Marittimo o di un Ufficio Circondariale Marittimo autorizzato a tenere la matricola delle navi e della gente di mare, oppure quale Comandante in 2ª di una Direzione Marittima, o di un Compartimento Marittimo.	Id.
Da Capitano a Maggiore.	4 anni	Di cui uno al Comando di un Ufficio Circondariale Marittimo oppure quale ufficiale in 2ª di una Capitaneria di Porto.	Per corso.
Da Tenente a Capitano.	3 anni	—	Id.
Da Sottotenente a Tenente	1 anno	—	Id.

N. B. — Agli effetti dell'avanzamento è computato come comando, in un solo grado, il tempo trascorso dai Colonnelli, Tenenti Colonnelli e Maggiori in qualità di Capo Divisione o di Capo Sezione o di Capo Ufficio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, oppure di Capo ufficio presso Consorzi o altre istituzioni portuali per servizi d'istituto delle Capitanerie di porto affidati agli enti predetti.
In via transitoria, per gli attuali Colonnelli, è valido anche il periodo di direzione fatto nel grado di Tenente Colonnello, sempre che la carica non sia stata tenuta in sostituzione di un titolare assente.

TABELLA G.

Ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

GRADO	PERMANENZA nel grado	ALiquOTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente a Capitano	Un anno	Il primo quinto del ruolo.
Da Sottotenente a Tenente	Un anno e 6 mesi	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni, eccetto il Sottotenente del Corpo Musicale.

TABELLA H.

Ufficiali del Ruolo transitorio di Macchina.

GRADO	PERIODO minimo di perma- nenza nel grado	PERIODO minimo di imbarco	ALTRE CONDIZIONI	ALiquOTA DI RUOLO da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Capitano a Maggiore	4 anni	2 anni	Di cui almeno uno di direzione di macchina nel grado di Capitano.	Primo quarto del ruolo
Da Tenente a Capitano	3 anni	2 anni	—	
Da Sottotenente a Tenente	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 6 con le tabelle di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 7.

È valido agli effetti della presente legge, il tempo di imbarco su Regie navi in armamento, armamento ridotto o riserva, nonché il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perchè il periodo

dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, metà di esso dovrà essere trascorso su Regie navi, in armamento od armamento ridotto.

Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o armamento ridotto.

(È approvato).

Art. 8.

È considerato, a tutti gli effetti, come imbarco su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi

in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

(È approvato).

Art. 9.

L'ufficiale durante la disponibilità o l'aspettativa non può conseguire promozione.

(È approvato).

Art. 10.

L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non può essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare è in corso.

In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneità delle competenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianità saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.

(È approvato).

CAPO II.

DELLE VACANZE NEI RUOLI.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

a) la cessazione dal servizio permanente per limiti di età;

b) i decessi;

c) il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) le dimissioni;

f) il collocamento in aspettativa per qualunque motivo;

g) il collocamento in disponibilità;

h) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

i) la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51;

l) il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni del grado inferiore.

(È approvato).

Art. 13.

L'ufficiale primo inserito nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

(È approvato).

CAPO III.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 14.

Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono iscritti, agli effetti dall'avanzamento, in ruoli di anzianità distinti per corpi e gradi; per gli ufficiali del corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.

Gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi formano agli effetti dell'avanzamento un solo ruolo. È però in facoltà del ministro della marina di suddividere agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in vari ruoli per categorie o per gruppi di categorie.

In conformità dei ruoli di anzianità e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento si compilano annualmente per ogni corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per l'anzianità di grado ed i ruoli di anzianità valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 15.

Il ministro della marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, l'aliquota di ammiragli di divisione e di contrammiragli e gradi corrispondenti, di ufficiali superiori ed inferiori indicata dalle tabelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Il ministro della marina dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.

Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte dall'articolo 6.

Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.

Nei casi previsti dai due precedenti comma del presente articolo non è richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 23, comma 2°.

(È approvato).

Art. 17.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento e la compilazione dei relativi quadri sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioè:

a) la Commissione suprema di avanzamento;

b) la Commissione ordinaria di avanzamento.

(È approvato).

Art. 18.

La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i corpi militari della Regia marina, fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi;

b) giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma a) e compilare i relativi quadri di avanzamento;

c) deliberare sulle proposte di cancellazione dei quadri da essa compilati;

d) deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 58 e 59 per gli ufficiali indicati nel comma a);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'articolo 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica.

(È approvato).

Art. 19.

La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Com-

missione suprema di avanzamento indicate ai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina dal grado di guardiamarina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i Corpi e gradi della Regia marina, e le attribuzioni di cui ai comma *b)*, *c)* e *d)* per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(È approvato).

Art. 20.

La Commissione suprema di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ammiraglio di armata Capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente;

b) da tutti gli ammiragli di armata e di squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire. In caso di assenza o di impedimento dell'ammiraglio di armata Capo di Stato Maggiore della Regia marina, assume la presidenza l'ammiraglio più anziano fra i presenti;

c) dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualità di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dai generali ispettori del Genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;

e) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanità militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;

f) di un ufficiale generale medico, di Commissariato o di porto.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati, ai comma *a)*, *b)*, *c)*. Per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma *a)*, *b)*, *c)* e quelli appartenenti al Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma *d)*, *e)*, *f)*.

(È approvato).

Art. 21.

La Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio Superiore di marina — presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio Superiore di marina;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio Superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;

d) dal sotto capo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;

e) dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;

f) da due ufficiali generali o superiori più elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero o presso i corpi consultivi della Regia marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi navali, dei corpi di sanità, di Commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;

g) dal comandante superiore del Corpo Reali Equipaggi Marittimi e dall'ufficiale capo della sezione Corpo Reale Equipaggi Marittimi presso la direzione generale del personale e dei servizi militari.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Per gli ufficiali degli altri corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e quelli appartenenti al corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma *f)*; per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina la Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del Genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai

comma a), b), c), d), e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del corpo del Genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui alla lettera g).

A quest'articolo gli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi hanno presentato il seguente emendamento: « *Nell'ultimo comma, dopo le parole: ufficiali di macchina, aggiungere: e per gli ufficiali meccanici.* »

L'onorevole ministro e la Commissione l'accettano?

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Accetto.

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore.* Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'emendamento accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

(È approvato).

Metto allora a partito l'articolo 21 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 22.

Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facoltà di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale

(È approvato).

Art. 23.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneità all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia marina dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e

firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonchè dagli ufficiali dello stesso corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative alla loro compilazione saranno stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 24.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto segreto.

L'idoneità agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianità è pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianità indica giudizio di non idoneità.

L'idoneità all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso è pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinato in base al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra, e ad altri elementi di giudizio come sarà stabilito dal regolamento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Propongo che l'ultimo capoverso di questo articolo sia così modificato: « La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore.* Mi sembra che in questa nuova dizione ci sia una ripetizione, una cacofonia che lo stesso sottosegretario di Stato per la marina ha ritenuto inutile. In base alla modifica proposta sembrerebbe che la graduatoria nelle promozioni a scelta dipendesse dal servizio prestato in guerra...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. La cacofonia è tolta.

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. Ma la promozione, la graduatoria, dipende dai titoli fissati dal regolamento e dalle ricompense avute, non soltanto dal servizio prestato in guerra. Non mi sembra opportuno, per ciò trascurare di mettere in ultimo le parole «secondo le norme del regolamento».

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non sono necessarie.

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. Sta bene; non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 24 con la modifica proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 25.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento.

(È approvato).

Art. 26.

I deliberati delle competenti Commissioni di avanzamento sono resi definitivi quando approvati dal ministro della marina.

Il ministro della marina può eseguire fra gli iscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene più rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto ministeriale che li approva.

(È approvato).

Art. 27.

Il ministro della marina ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente alla approvazione del quadro. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovrà essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di tale Commissione è definitivo quando è approvato dal ministro della marina.

(È approvato).

Art. 28.

Quando un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare apposita proposta affinché egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel più breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente articolo 29. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

Per il giudizio di cui al presente articolo non è richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'articolo 23 comma 2.

(È approvato).

Art. 29.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti Commissioni, esaminati i rapporti di cui all'articolo 28, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

(È approvato).

Art. 30.

I reclami presentati contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal ministro della marina.

(È approvato).

Art. 31.

Quando un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento viene:

- a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;
- b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
- c) collocato in disponibilità;
- d) sospeso dall'impiego;

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa fino a quando la sua posizione sia completamente definita.

(È approvato).

Art. 32.

I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data di convocazione delle competenti Commissioni per la compi-

lazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Per gli ufficiali iscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'articolo 59, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

(È approvato).

Art. 33.

Sono considerati esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'articolo 26;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'articolo 29;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli iscritti nel quadro è superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianità;

d) gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermità temporanee provenienti dal servizio.

Per l'applicazione dell'articolo 30 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento:

1º) gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b);

2º) i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni o del comma a) o del comma b), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma c);

3º) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;

4º) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o

non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);

5º) tutti gli ufficiali di ogni Corpo e grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma d).

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'articolo 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma c) si applicano gli articoli 50 e 55.

Per l'esclusione dall'avanzamento degli ufficiali inferiori e di quelli che devono sottostare ad esami per ottenere l'avanzamento, potranno essere emanate norme con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, a modificazione anche di quelle stabilite dalla presente legge e da quella sull'ordinamento della Regia marina.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Presidente, propongo che l'ultimo capoverso di questo articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, metto a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento, agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non iscritti sul quadro, nel quale sono iscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

(È approvato).

Art. 35.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ed iscritti in quadro sono promossi

nell'ordine della loro iscrizione in quadro di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

(È approvato).

Art. 36.

L'ufficiale fuori quadro organico è promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirlo secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale così promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si farà luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si darà più corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

(È approvato).

Art. 37.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 50 e 51 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'articolo 43.

(È approvato).

CAPO IV.

DELL'AVANZAMENTO.

Art. 38.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello o grado corrispondente avviene per anzianità.

Il sottotenente del corpo Reale Equipaggi Marittimi direttore del corpo musicale non può conseguire l'avanzamento.

L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso di istruzione teorico pratico e di tirocinio pratico secondo sarà stabilito dal regolamento.

(È approvato).

Art. 39.

L'avanzamento al grado di tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, ed all'esame delle note caratteristiche, nonché degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello, appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia Accademia, ad eccezione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistata una sede di anzianità nel corso seguente e che perciò a detto corso si considerano aggregati.

Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi potranno essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma saranno classificati a parte, fra loro.

Se per ragioni di servizio o per infermità temporanee qualche sottotenente di vascello non può prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli sarà chiamato a seguirlo col corso seguente, ma sarà scrutinato a parte e gli sarà assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.

Agli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore è accordata una sola sessione di esami di riparazione.

Il quadro di avanzamento viene formato secondo le disposizioni date dal regolamento tenendo anche conto dei risultati dei corsi pratici cui potranno essere chiamati gli ufficiali stessi dopo il corso superiore.

(È approvato).

Art. 40.

L'avanzamento a capitano del Corpo del Genio navale, del Corpo delle Armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di Commissariato ha luogo per anzianità, quello a capitano delle Capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano

acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.

L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità, con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale Equipaggi Marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

(È approvato).

Art. 41.

L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti al corso di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

A tale corso prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita della Regia Accademia navale, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare il corso per ragioni di Regio servizio o per infermità temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente, il disposto dell'articolo 39.

Agli ufficiali che frequentano il corso non è concesso di ripeterlo in caso di insuccesso.

Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 1° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare il corso di comando in vari gruppi.

(È approvato).

Art. 42.

L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Gli ufficiali per la direzione delle macchine che passeranno a far parte del Corpo del Genio navale, agli effetti di questo articolo, si intenderanno aggregati al corso di reclutamento del Genio navale che immediatamente li precede nell'anzianità.

L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneità all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del Genio navale.

(È approvato).

Art. 43.

I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio Corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungono il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al precedente comma che non superano con esito favorevole il corso di Comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei capitani dei vari corpi militari della Regia marina.

Il numero complessivo di tali ufficiali non potrà eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai più anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di età prescritto per il loro grado.

(È approvato).

Art. 44.

L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme dell'articolo 24. Agli scrutinandi sarà però attribuito per la classifica di cui all'articolo 24 un punto di anzianità e non si farà luogo a spostamenti fra i classificati con punti assai prossimi, come sarà disposto col regolamento. I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del Genio navale a mente

dell'articolo 45 comma *a*) della legge sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del Genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine già iscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel corpo del Genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del Genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'articolo 24.

I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di età del proprio grado.

(È approvato).

Art. 45.

I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 33, paragrafo 4°.

(È approvato).

Art. 46.

È data facoltà al ministro della marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del Genio navale avanzino con la metà delle condizioni di imbarco in servizio di macchina. Il numero di tali ufficiali sarà determinato con disposizione ministeriale, ma non potrà eccedere l'8^a parte del ruolo dei capitani e la 6^a parte del ruolo dei maggiori.

(È approvato).

Art. 47.

L'avanzamento al grado di capitano di vascello e corrispondenti avviene a scelta comparativa secondo le norme dell'articolo 24.

Per gli ufficiali dello Stato Maggiore sarà titolo di preferenza nella scelta l'aver seguito con risultati soddisfacenti il corso dell'Istituto di guerra marittima.

(È approvato).

Art. 48.

Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta

dopo l'esperimento in comando navale e capitani di fregata.

La Commissione ordinaria di avanzamento procederà all'esame degli ufficiali suddetti e ne proporrà l'inserzione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano:

a) non meno di 15/20 per le loro qualità tecnico-professionali e di carattere;

b) non meno di 15/20 al corso di comando di cui all'articolo 41;

c) non meno di 33/20 complessivamente fra i due punti suddetti.

Le modalità relative saranno indicate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 49.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti dichiarati idonei ma non compresi in quadro concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 33, paragrafo 2°.

(È approvato).

Art. 50.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 33 comma *c*) sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(È approvato).

Art. 51.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'articolo 50 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(È approvato).

Art. 52.

Il capitano di fregata e l'ufficiale di grado corrispondente collocato in aspettativa per riduzione di quadro in base agli articoli

50 e 51 consegue la promozione al grado superiore quando la conseguono tutti i pari grado iscritti nel 1° quadro nel quale egli non fu compreso.

(È approvato).

Art. 53.

L'aspettativa per riduzione dei quadri nella quale sono collocati i capitani di fregata e gradi corrispondenti a norma degli articoli 50 e seguenti è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Però i capitani di fregata e i tenenti colonnelli promossi capitani di vascello o colonnelli a norma del precedente articolo liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado, come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi, saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

(È approvato).

Art. 54.

L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa, con le norme indicate all'articolo 24.

(È approvato).

Art. 55.

L'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione e di ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti avviene a scelta assoluta.

(È approvato).

Art. 56.

Il grado di ammiraglio di armata è conferito all'ammiraglio di squadra che viene nominato comandante in capo dell'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

(È approvato).

Art. 57.

Il grado di grande ammiraglio può essere conferito solamente per azioni di guerra.

(È approvato).

Art. 58.

L'ufficiale che possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sarà promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purchè abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprenda meno di 10.

Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la metà delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'articolo 6.

(È approvato).

Art. 59.

Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal ministro della marina, se da questo approvate. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianità di grado.

Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai Capi di 1ª classe del Corpo Reale Equipaggi Marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

(È approvato).

CAPO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 60.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1º) ufficiali di complemento;
- 2º) ufficiali in ausiliaria;
- 3º) ufficiali in congedo provvisorio
- 4º) ufficiali della riserva navale.

(È approvato).

Art. 61.

Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 41 per gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 62.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni.

(È approvato).

Art. 63.

Il criterio fondamentale di cui all'articolo 1º è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo.

(È approvato).

Art. 64.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, dello stesso corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento.

(È approvato).

Art. 65.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa per ogni ruolo dei vari corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di an-

zianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Art. 66.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è:

- di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
- di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
- di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;
- di 6 anni in ciascuno dei gradi superiori.

(È approvato).

Art. 67.

Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere tratti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del Corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e Corpo del servizio permanente.

(È approvato).

Art. 68.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valore militare, possono ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali del Corpo di commissariato e delle Capitanerie di porto e del Corpo Reale

Equipaggi Marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano.

(È approvato).

Art. 69.

Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro iscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono la norme di cui agli articoli 23 comma 1º, 24 a 32 e 34, riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 70.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

(È approvato).

Art. 71.

Nulla è variato a quanto dispone il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa il conferimento direttamente dei vari gradi nei ruoli di complemento.

(È approvato).

CAPO VI.

DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 72.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

(È approvato).

Art. 73.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per

merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 58 e 59.

(È approvato).

Art. 74.

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

(È approvato).

Art. 75.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità che fossero, eventualmente, prescritti;

b) le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dalla presente legge e dalle annesse tabelle sono ridotti a metà.

(È approvato).

Art. 76.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2º comma dell'articolo 23.

(È approvato).

Art. 77.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principi fondamentali ai quali essa è stata informata.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**CAPO VII.****DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI
DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.****Art. 78.**

I tenenti già in servizio nel Corpo del Genio navale e non ancora in quadro di avanzamento dovranno compiere il servizio macchine a bordo di Regie navi almeno per un anno per ottenere la promozione a capitano.

(È approvato).

Art. 79.

I maggiori del Genio navale attualmente in servizio potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del Genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del Genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I tenenti del Genio navale che all'entrata in vigore della presente legge siano già in quadro di avanzamento potranno avanzare al grado di capitano senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B. Essi dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.

I tenenti del Genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1925, potranno avanzare al grado di capitano compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

All'articolo 79 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi:

« Premettere all'articolo i due seguenti commi:

« Per i colonnelli e tenenti Colonnelli del Genio navale provenienti dal Corpo degli uffi-

ciali per la direzione delle macchine il Servizio Reparti Macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del Genio navale.

« Per i colonnelli del Genio navale attualmente in servizio il periodo di direzione assoluto nel grado di tenente colonnello equivarrà a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello ».

L'onorevole relatore lo accetta?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lo accetto, e rimane inteso che questi due commi vanno aggiunti al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 79 così emendato.

(È approvato).

CAPO VIII.**DISPOSIZIONI PER GLI UFFICIALI TRASFERITI
DAI RUOLI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.****Art. 80.**

Nulla è variato alle disposizioni del Regio decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva navale.

(È approvato).

Art. 81.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

Nulla è variato a quanto dispone il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono già promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.

Quanto sopra è ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del Regio decreto legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 43 se essi rinunceranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

(È approvato).

Art. 82.

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari trasferiti della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.

(È approvato).

Art. 83.

Gli ufficiali di qualsiasi grado e corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'articolo 80) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi corpi e gradi.

(È approvato).

Art. 84.

Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale siano stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.

(È approvato).

CAPO IX.

DEGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI SENZA RICHIAMO IN SERVIZIO.

Art. 85.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i

pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

(È approvato).

CAPO X.

DEGLI UFFICIALI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

Art. 86.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338, sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osservano le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma se trattasi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli: se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;

c) che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più, all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari corpi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo corpo di eguale anzianità nel ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'articolo 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

(È approvato).

DISPOSIZIONI VARIE.

CAPO IX.

Art. 87.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. che passano a far parte del nuovo corpo degli ufficiali per le Armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi però saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianità. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverrà indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 88.

Per gli ufficiali superiori di Stato maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle Armi Navali saranno considerati come periodo di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.

Il periodo di imbarco in comando navale dovrà però essere in ogni caso totalmente compiuto.

(È approvato).

Art. 89.

Per l'applicazione dell'articolo 33 valgono anche gli scrutini compiuti dalle competenti Commissioni di avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 90.

I quadri di avanzamento del 1926 già compilati cessano di aver vigore alla data di pubblicazione della presente legge, eccettuati quelli compilati col criterio del concorso.

Non si farà luogo a promozioni anche se si verificassero vacanze sino alla compilazione dei nuovi quadri di avanzamento.

(È approvato).

Art. 91.

È data facoltà al ministro della marina, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive,

nell'attezza della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

Art. 92.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi minimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge tranne che per i tenenti colonnelli nei quali il servizio di comandante in 2ª di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale Comando.

Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sarà ridotto alla metà il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il Comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 93.

Le norme relative al Corso di comando per la promozione a capitano di corvetta saranno applicabili ai tenenti di vascello con anzianità di grado del 21 febbraio 1918 e posteriore.

Le norme relative agli esami per la promozione a maggiore di Porto saranno applicabili agli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto incominciando dai quadri di avanzamento da compilarsi nel 1927.

Fino alla compilazione di tali quadri continueranno ad aver vigore le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Queste ultime disposizioni continueranno pure ad essere applicate agli ufficiali che facciano parte di corsi in parte promossi con le norme stesse.

(È approvato).

Art. 94.

La legge 6 marzo 1898, n. 59, e tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Sono anche abrogati i decreti luogotenenziali legislativi in data 12 aprile 1917,

n. 571 e 9 dicembre 1917, n. 2017, nonché il Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 849, riguardanti le promozioni eccezionali a scelta.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi rimangono in vigore le relative disposizioni di cui al testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 21 agosto 1925, n. 1525, con le successive aggiunte e varianti.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art. 1.

Il Ministero della marina provvede a tutti i servizi militari marittimi compreso quello, in concorso col Ministero dei lavori pubblici, dei fari e del segnalamento marittimo.

Il Ministero stesso disciplina e sovrintende all'istruzione nautica.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli affari riguardanti la marina militare il ministro della marina è coadiuvato da un sottosegretario di Stato, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Può anche essere nominato un segretario generale con le attribuzioni stabilite con il Regio decreto 16 luglio 1916, n. 874, e con quelle altre che potranno essere determinate con disposizioni del ministro.

(È approvato).

Art. 3.

I servizi dell'Amministrazione centrale della marina sono ripartiti nel modo seguente:

- 1º) Gabinetto del ministro;
- 2º) Segreteria particolare del sottosegretario di Stato;
- 3º) Ufficio leggi e decreti alla dipendenza del ministro;
- 4º) le seguenti Direzioni generali e centrali:

Direzione generale del personale dei servizi militari;

Direzione generale delle costruzioni navali e macchine;

Direzione generale delle armi e armamenti navali;

Direzione centrale di sanità militare marittima;

Direzione centrale di Commissariato militare marittimo;

Direzione centrale del Genio militare per i lavori della Regia marina;

Direzione generale dei personali civili e degli affari generali;

5º) Ufficio dell'istruzione nautica;

6º) Ufficio della « Commissione per i salariati dello Stato ».

Con decreto del ministro della marina saranno stabilite le attribuzioni particolari delle Direzioni generali e centrali e degli Uffici del Ministero.

Ad ogni Divisione, Reparto, Sezione ed Ufficio è assegnato un numero di ufficiali e funzionari civili, a seconda dell'entità e della natura dei servizi che loro sono attribuiti.

Al numero 4 di quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento accettato dal Governo:

Dove è detto: « Direzione generale delle costruzioni navali e macchine », sostituire:

« Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 4.

Alla tabella n. 67 allegato 11 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita la seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

Grado 4º direttori generali	2
» 5º ispettore generale (a)	1
» 6º direttori capi divisione	11
» 7º capi sezione	10
» 8º consiglieri	12
» 9º primi segretari	20
» 10º segretari	} 22
» 11º vice-segretari	
Totale	
78	

(a) Con incarichi ispettivi sui servizi amministrativi degli arsenali e dei relativi magazzini e depositi in base alle disposizioni che di volta in volta darà il Ministero della marina.

(È approvato).

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al ministro della marina di prescindere, per non oltre un biennio, dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A), nonchè per le promozioni non oltre tre posti del grado 7° del ruolo medesimo.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge potranno essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti. (933)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Regia marina (879);

Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina (880);

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina (881);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato (743);

Modificazioni alla circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti e mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per causa del servizio militare (923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di Commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento (924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria, contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (833).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta. Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Regia marina: (879)

Presenti e votanti 226

Maggioranza 114

Voti favorevoli 223

Voti contrari 3

(La Camera approva).

Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina: (880)

Presenti e votanti 226

Maggioranza 114

Voti favorevoli 224

Voti contrari 2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina: (881)

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	223
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato: (743)

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	221
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Modificazioni alla circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	224
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per causa del servizio militare:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	224
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di Commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella

organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	224
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria, contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	223
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Albicini — Amicucci — Anile — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Beninati — Besednjak — Bette — Biagi — Bianchi Vincenzo — Blanc — Boggiano-Pico — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Catalani — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollalanza — Cucco.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Martino — De Simone — Di Fausto — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Forni Cesare — Forni Roberto — Foschini — Fragapane — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gentile — Gere micca — Gianotti — Giuliano — Giunta — Giuriati — Grancelli — Grandi Dino — Grassi-Voces — Gray Ezio — Greco Paolo — Guàccero.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1926

Igliori — Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — La Loggia — Lanfranconi —
 Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Les-
 sona — Limongelli — Lipani — Locatelli —
 Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Madia — Maffei — Magrini —
 Majorana — Mammalella — Mandragora —
 Manfredi — Mantovani — Marani — Mariotti
 — Marquet — Martelli — Martire — Mattei-
 Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Maz-
 zolini — Mazzucco — Meriano — Mesolella —
 Messedaglia — Miari — Miliani G. Battista —
 Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti —
 Mrach — Mussolini — Muzzarini.

Orano — Orsolini-Cencelli.

Pace — Panunzio — Paolucci — Paratore
 — Pavoncelli — Pellanda — Pellizzari — Pen-
 navaria — Pennisi di S. Margherita — Pez-
 zullo — Piccinato — Pierazzi — Pirrone —
 Polverelli — Preda — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi Ro-
 molo — Ravazzolo — Re David — Renda —
 Ricchioni — Riccio Vincenzo — Riolo Salva-
 tore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano
 Michele — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benve-
 nuto — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Ru-
 billi — Rubino — Russo Gioacchino — Russo
 Luigi.

Salandra — Sandrini — Sansanelli — Sar-
 rocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scia-
 loja — Scorza — Serena — Severini — Sipari
 — Solmi — Spinelli Enrico — Suardo — Suvich.

Termini — Teruzzi — Tofani — Torre An-
 drea — Tosti di Valminuta — Tròilo — Tullio
 — Turati Augusto.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vassallo — Ventrella
 Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Volpe
 Gioacchino.

Zaccaria.

Sono in congedo:

Aldi-Mai — Alice.

Bagnasco — Bertacchi — Bodrero.

Cariolato — Cavalieri.

De Cicco — Donegani.

Gianturco — Gnocchi.

Larussa.

Macarini Carmignani — Maggi — Maravi-
 glia — Marescalchi — Mazzini — Mecco — Mu-
 sotto.

Pala — Palmisano — Petrillo — Pivano.

Restivo — Rossini.

Spezzotti.

Torrusio.

Venino.

Sono ammalati:

Arrivabene Antonio.

Bono — Buronzo.

Cao.

Farina.

Imberti.

Lo Monte.

Muscatello.

Pedrazzi.

Siotto — Spinelli Domenico.

Trigona.

Vaccari.

Assenti per ufficio pubblico:

Antonelli.

Baragiola — Belloni Ernesto — Benni —
 Biancardi — Bifani.

Calore — Cavazzoni — Ceci — Ceserani.

De Capitani d'Arzago.

Fontana.

Gasparotto — Gemelli — Gianferrari —
 Giarratana — Gorini Alessandro — Guglielmi.

Lantini — Lissia.

Maresi — Milani Giovanni.

Olivetti — Olivi — Olmo.

Peglion.

Salerno — Sansone — Sardi — Serpieri.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. (*Segni di attenzione*).
 Onorevoli colleghi! Con questi ultimi pro-
 getti votati noi abbiamo eseguito, tra il 28
 aprile e il 5 giugno, 137 votazioni, ed abbi-
 amo approvato 33 disegni di legge, 101 con-
 versioni di decreti-legge e tre proposte di
 legge.

Tra i progetti di legge più importanti,
 oltre i bilanci, sono da ricordare i tre disegni
 sulla marina, l'ordinamento dell'Alto Co-
 mando aeronautico, la riorganizzazione del
 Consiglio superiore della pubblica istruzione
 e del Consiglio superiore delle belle arti, la
 delega al Governo per la riforma della legi-
 slazione penale militare, la disciplina sui
 combustibili e la costituzione dell'Azienda
 petrolifera, il riordinamento del servizio sta-
 tistico, l'unificazione del servizio di emi-
 sione dei biglietti di banca, la delega al Go-
 verno per riformare le disposizioni sulla pro-
 prietà industriale, le norme per la esecuzione
 degli sfratti, il servizio ispettivo sui comuni
 e sulle provincie, la creazione d'istituti di
 cultura italiana all'estero.

Così il Parlamento ha compiuto il pro-
 prio dovere, collaborando efficacemente col

potere esecutivo alla trasformazione ed elevazione della vita nazionale.

Ringrazio i colleghi che mi furono larghi della loro consueta indulgenza, e ringrazio del pari la stampa parlamentare, che portò sempre una collaborazione leale e fattiva nel disimpegno del suo delicato ufficio.

Prima di chiudere i nostri lavori, siamo lecito di inviare un rispettoso saluto alla Maestà del Re (*Vivissimi generali applausi — I ministri e i deputati si alzano*), ed al Capo del Governo (*Vivissimi generali applausi — I ministri e i deputati si alzano*), che riassume la nostra fede e le nostre speranze, mandare il fervido augurio che possa lungamente rimanere al timone dello Stato per dirigere le sorti d'Italia verso i suoi alti destini. (*Vivissimi generali applausi*).

L'onorevole ministro delle comunicazioni ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il Governo si associa alle parole pronunziate dal nostro amatissimo Presidente e constata con vera soddisfazione come questa ultima sessione legislativa sia stata veramente produttiva in tutti i campi della attività nazionale.

Constata anche come con gli ultimi progetti testè discussi tutto lo statuto dei Corpi militari sia ormai, per opera del nostro Capo, del nostro Duce, un fatto compiuto.

Onorevoli colleghi, sodisfatti del lavoro compiuto, potete con tranquillità tornare alle vostre provincie, certi che il timone della nave dello Stato è sempre con mano sicura e con mente ferma tenuto in ogni

evenienza dal nostro amatissimo Capo. (*Vivissimi applausi*).

Chiedo che la Camera sia convocata a domicilio.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Ho chiesto di parlare per rilevare che le parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea e dall'eroico rappresentante del Governo trovano piena corrispondenza nell'animo di tutti i deputati.

Al Presidente della Camera ed al Governo ricambio un fervido saluto, formando l'augurio che alla ripresa dei lavori nuove opere si possano trovare compiute per la sempre maggiore elevazione delle fortune della Patria.

A S. M. il Re, al Duce, al Governo nazionale intero, vada il plauso dell'Assemblea, il suo devoto ed augurale saluto. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 17.50.

(Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da vivi applausi cui si associa la tribuna della stampa).

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
AVV. CARLO FINZI.

